



Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Prato CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 256/2008

tra

Condominio [REDACTED]

Creditore Procedente

e

L [REDACTED]

Debitore

Addì, 12.4.2016 alle ore 9.40 innanzi alla dott.ssa Maria Iannone, sono comparsi:

per il procedente l'avv. MAnetti in sostituzione dell'avv. Puliti per il debitore l'avv. Melani per Banca 24 l'avv. Cappelli in sostituzione dell'avv. Parola e Francesca Cappelli e il dott. Pieri liquidatore giudiziario della procedura. L'avv. MAnetti chiede che venga disposta la sospensione della procedura in attesa dell'omologa. L'avv. Cappelli è remissivo.

Il giudice

dato atto, visto il provvedimento assunto dal Tribunale di Prato ex art. 14 ter della l. n. 3/2012; rilevato che la richiesta di sospensione ex art. 623 c.p.c. come formulata dal procedente non può trovare accoglimento da un lato atteso che la procedura intrapresa non è soggetta ad omologa dall'altro attesa la normativa impossibilità alla prosecuzione della presente procedura;

Dichiara

Improcedibile l'esecuzione in epigrafe.

Prato, 12/04/2016

Il giudice

dott.ssa Maria Iannone

